

Penale Sent. Sez. 3 Num. 35790 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: ACETO ALDO

Data Udiienza: 15/02/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Messineo Francesco, nato a Salerno il 09/06/1968,

avverso l'ordinanza del 09/09/2016 del Tribunale del riesame di Massa;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Francesco Messineo, Commissario dell'Autorità Portuale di Carrara, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 09/09/2016 del Tribunale di Massa che, in parziale accoglimento delle istanze di riesame dei decreti del 23 e 30 agosto 2016 del G.i.p. presso quel Tribunale (che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 1161, cod. nav., aveva disposto il sequestro preventivo di macchinari di vario genere in disponibilità della società <<Porto di Marina di Carrara S.p.a.>>), ha disposto il dissequestro dei veicoli che avevano



le caratteristiche previste dal codice della strada per poter circolare, confermando, nel resto i provvedimenti impugnati.

1.1. Con il primo motivo, deducendo che il sequestro colpisce la quasi totalità dei beni strumentali ed operativi di una sola delle due imprese portuali autorizzate, ai sensi dell'art. 16, legge n. 84 del 1994, alla movimentazione merci conto terzi nel porto di Marina di Carrara, e lamentando la mancanza del nesso pertinenziale tra le cose sequestrate ed i fatti criminosi, eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 1161, cod. nav., e 321, comma 1, cod. proc. pen.. Deduce, al riguardo, che la presenza di mezzi operativi sulle banchine anche dopo la immediata conclusione delle lavorazioni di carico o scarico merci non arrecava impedimento alla fruizione del bene pubblico banchina da parte dell'Autorità Portuale o di terzi. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che in un porto piccolo come quello di Carrara la concessione di parte preponderante delle banchine ad una sola impresa, quella che provvede al carico/scarico conto terzi, determina la trasformazione della struttura in un vero e proprio porto privato a gestione monopolistica.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 1161, comma 2, cod. nav., e 321, comma 1, cod. proc. pen.. Sulla premessa che il sequestro ha interessato mezzi "semoventi", deduce che i <<veicoli>> che degradano il reato nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1161, comma 2, cod. nav., devono essere intesi quali "elementi descrittivi" e non quali "elementi normativi" della fattispecie. In ogni caso, anche a voler applicare, a fini definitivi, le norme del codice della strada, è evidente che i mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali (art. 213, Reg. es. cod. str.) devono essere intesi come "veicoli" alla stregua delle definizioni che ne danno gli artt. 46 e 58 del codice.

1.3. Con il terzo motivo, deducendo l'errata interpretazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84 del 1994, eccepisce l'insussistenza del reato ipotizzato per l'assenza del requisito della natura abusiva dell'occupazione, posto che comunque la <<Porto di Carrara Spa>> è munita di autorizzazione ai sensi dell'art. 16, legge n. 84 del 1994 che di per sé comporta la persistente occupazione della banchina una volta esaurite le operazioni di carico/scarico.

1.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 324, cod. proc. pen., e deduce, al riguardo, che il Tribunale ha ommesso di esaminare l'eccepita mancanza del requisito di proporzionalità della misura, di cui al terzo paragrafo delle memorie depositate, avuto riguardo alle gravissime conseguenze che dal sequestro derivano sull'economia del porto di Carrara e delle imprese che dipendono da esso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

4. Risulta dal testo del provvedimento impugnato che oggetto del sequestro sono beni di proprietà della società <<Porto di Carrara S.p.a.>> che dal 1993 svolge, in maniera ininterrotta, operazioni portuali consistenti in "carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci, svolti nell'ambito portuale". Si tratta, nello specifico, di <<mezzi giganteschi, occupanti aree notevoli che, nel lasso temporale in cui i mezzi di trovano fermi, non impegnati nello svolgimento delle attività portuali, non possono essere utilizzate da altri soggetti>>. Risulta, altresì, che la società in questione è titolare di autorizzazione al solo svolgimento delle attività portuali ma non della concessione delle aree demaniali e delle banchine impegnate nelle attività.

4.1. Orbene, deve essere precisato che ai fini della sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1161, comma 2, cod. nav., per "veicoli" si devono necessariamente intendere solo quelli effettivamente destinati alla circolazione su strada, avendo il legislatore inteso eliminare la penale antigiuridicità di quelle condotte di minima rilevanza dalle quali non derivi una modificazione permanente dello spazio, essendo possibile in tali casi un'immediata rimozione dell'ostacolo anche da parte dello stesso agente accertante (Sez. 3, n. 1426 del 10/01/1995, Tortorella, Rv. 200353; Sez. 3, n. 681 del 02/03/1995, Viviani, Rv. 201987; Sez. 3, n. 16670 del 20/02/2003, Bolognesi, Rv. 201987; Sez. 3, n. 33471 del 05/07/2006, Camplone, Rv. 235123; non si pone in contrasto con la 'ratio' della previsione il principio affermato da Sez. 3, n. 224 del 12/10/2006, dep. 2007, Boscolo, Rv. 235850, secondo cui devono essere qualificati come veicoli le abitazioni prefabbricate e posizionate su ruote e non collegate alla rete idrica o fognaria, così che la loro permanenza nel parcheggio di uno stabilimento balneare debitamente autorizzato non integra gli estremi del reato previsto dall'art. 1161 del codice della navigazione).

4.2. Peraltro, le macchine operatrici, pur essendo qualificate come "veicoli" dall'art. 47, lett. m), cod. str., sono "destinate ad operare [e dunque non a circolare] su strada o nei cantieri" e solo "in quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione" (art. 58, comma 1, cod. str.). La qualifica di tali mezzi come veicoli, dunque, è funzionale a consentirne la circolazione su strada negli stretti limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione che, per quelli destinati ad operare nelle aree portuali, prevede quale luogo elettivo di utilizzo proprio le aree portuali, aeroportuali o di interscambio.



4.3. Tanto premesso, in disparte le inammissibili osservazioni metagiuridiche derivanti dalla consistenza fisica del porto di Marina di Carrara, è evidente che il sequestro riguarda i (soli) beni per mezzo dei quali il reato è stato consumato e che dunque appare del tutto infondata l'eccepita mancanza della loro pertinenzialità con il reato.

4.4. Appare altrettanto evidente che la autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16, legge n. 84 del 1994 all'esercizio delle attività portuali non è equipollente alla (né sostitutiva della) concessione per l'occupazione delle banchine impegnate nelle operazioni di carico e scarico prevista dal successivo art. 18 e che dunque sussiste la natura "abusiva" dell'occupazione.

5. L'ultimo motivo, invece, deve essere valutato, prima ancora che quale motivo di doglianza, quale manifestazione dell'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso e lo stesso riesame.

5.1. Il Messineo non è il legale rappresentante della società titolare dei beni, ma solo dell'Autorità portuale. Quale sia il suo interesse diretto all'accoglimento del ricorso non lo dice; il quarto motivo ne fornisce la cifra (la salvaguardia dell'economia portuale e dell'indotto).

5.2. L'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).

5.3. L'art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro.

5.4. La successiva specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare. L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché

l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).

5.5. Illuminante, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto.

5.6. Nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro e dunque non potrebbe esserne disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre riesame e l'odierno ricorso.

5.7. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15/02/2017.